

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1984

Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - L'ammissione dei praticanti procuratori legali al patrocinio davanti alle preture è disciplinato, come è noto, da disposizioni lontane nel tempo, talora di dubbia vigenza — come la legge 7 luglio 1901, n. 283 ed il regio decreto 19 dicembre 1901 n. 547, non espressamente abrogati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modifiche — e, soprattutto, inadeguate all'attuale sistema giudiziario; è innegabile, infatti, che il prossimo aumento della competenza per valore del pretore comporterà, insieme con l'incremento quantitativo e qualitativo del relativo contenzioso, l'esigenza di maggiori garanzie tecnico-professionali anche in ordine al patrocinio ed alla rappresentanza delle parti davanti al giudice monocratico.

Del pari inidoneo a soddisfare i requisiti di professionalità imposti dalla mutata realtà sociale, economica e politica del Paese si è rivelato l'attuale periodo di tirocinio pra-

tico, della durata di un anno, richiesto per l'ammissione agli esami di procuratore legale.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 17, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, prescriveva la frequenza di uno studio legale e l'assistenza alle udienze civili e penali della corte d'appello e del tribunale, da parte del praticante procuratore, « almeno per due anni », e che la successiva riduzione ad un anno fu stabilita, « temporaneamente » e nel quadro di una più ampia serie di benefici a favore degli ex combattenti, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, rimasto poi in vita nonostante la dichiarata temporaneità.

2. - Sotto altro profilo, gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale sono da tempo oggetto di critiche ed istanze rinnovatrici, motivate anzitutto dalla difformità dei criteri di valutazione adottati dalle singole commissioni e

dalla conseguente migrazione dei candidati verso le sedi di esame ritenute meno rigorose.

Non sembra che il disposto degli articoli 21 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, consente soluzioni alternative atte ad eliminare — o comunque ad attenuare — le cennate disfunzioni: perciò, nel corso della precedente legislatura, fu elaborato da un apposito sottocomitato della Commissione giustizia del Senato un organico testo di riforma dell'ordinamento forense, il cui articolo 39, settimo comma (« il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame soltanto nel distretto nella cui circoscrizione è stato iscritto e ha svolto il tirocinio negli ultimi due anni... »), offriva uno strumento capace di eliminare la negatività del rilevato fenomeno migratorio.

Ulteriori censure riguardano la struttura ed il funzionamento delle predette commissioni — costituite inizialmente da quindici membri effettivi e da quindici membri supplenti (articolo 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578), ed attualmente (articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254) da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti — la cui ridotta composizione numerica, non disgiunta dalla mancata previsione di un numero di presenze inferiore a cinque per la validità delle relative sedute, crea frequenti ostacoli, nella pratica, al regolare e sollecito svolgimento degli esami.

S'impone, da ultimo, una diversa articolazione delle materie attualmente comprese nelle prove scritte degli esami di procuratore (diritto civile ed amministrativo, procedura civile e penale).

La necessità di una contestuale (e non alternativa) trattazione, da parte del candidato, di branche diverse (ancorchè affini) del diritto sostanziale e processuale limita certamente la scelta e la formulazione dei temi assegnati; mentre si rivela del tutto ingiuri-

ustificata l'omessa previsione, tra le materie oggetto di prova scritta, del diritto penale sostanziale.

3. - A tali esigenze ed obiettivi, ed in attesa di una compiuta revisione dell'intera normativa professionale, è ispirato il presente disegno di legge.

L'articolo 1, in particolare, tende a restituire credibilità ed efficienza alla figura del « patrocinatore legale », garantendone l'idoneità attraverso un periodo annuale di praticantato *post lauream*, limitandone territorialmente l'ambito di attività ed infine assicurandone — mediante il ricorso obbligatorio all'istituto dell'associazione con avvocato e procuratore legale — un più rigoroso e responsabile esercizio della professione.

L'articolo 2 aumenta da uno a due anni il periodo di tirocinio pratico occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore legale.

L'articolo 3 dispone, per ovviare alle menzionate discrasie, che gli esami di procuratore legale dovranno essere sostenuti presso il distretto di corte di appello nel cui territorio i candidati sono iscritti per la pratica forense.

L'articolo 4 disciplina *ex novo* la struttura ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, aumentandone da cinque a sette il numero dei componenti e prevedendo espressamente, per la validità delle relative sedute, la presenza di (almeno) cinque membri, compreso il presidente.

L'articolo 5 modifica qualitativamente le prove scritte d'esame, disponendo che la prima di esse comprenda il diritto civile ovvero il diritto penale, e la seconda la procedura civile ovvero la procedura penale.

L'articolo 6 prevede l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina, la cui applicabilità è differita, in via transitoria, limitatamente alle modifiche concernenti gli esami per la professione di procuratore legale (articolo 7).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I laureati in giurisprudenza, dopo un anno di iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, davanti alle preture del circondario nel quale sono iscritti per la pratica.

Il patrocinio di cui al comma precedente deve essere esercitato in associazione con avvocato o procuratore legale, nella forma prevista dalla legge 23 novembre 1938, n. 1815.

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Art. 3.

I praticanti procuratori debbono sostenere gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Art. 4.

La Commissione per gli esami di procuratore legale è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti. I membri effettivi sono: un magistrato di cassazione con funzioni giudicanti, che la presiede; un magistrato d'appello con funzioni giudicanti; un magistrato d'appello con

funzioni requirenti; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una università della Repubblica; tre avvocati designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

I membri supplenti, di cui uno in funzione di presidente supplente, hanno i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti, compreso il presidente.

Art. 5.

Le prove scritte degli esami di procuratore legale sono due: una per il diritto civile o penale; l'altra per la procedura civile o penale.

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sono applicabili a decorrere dalla data in cui sarà indetta la sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.